

# **Primo contratto integrativo - settore imprese grafiche cartotecniche serigrafiche fotografiche**

GENOVA, 28 GIUGNO 1995

In data 28 giugno 1995, presso la sede dell'Ente Bilaterale Ligure,

tra

la **FNAGA-CONFARTIGIANATO Liguria** rappresentata dal Presidente regionale Roberto Parodi, dal Vicepresidente Sergio Pierozzi e dai Sigg.ri Giorgio Del Cielo, Arnaldo Fezza, Bruno Guzzo, Angelo Podesta', Leonardo Rimini, Tagliafico e Anna Vassallo;

con l'assistenza della **CONFARTIGIANATO LIGURIA-FRALIG** rappresentata dal Presidente Regionale Alfredo Toti e dai Signori Antonio Borga, Mario Capelli e Giancarlo Grasso assistiti dal segretario regionale Luca Costi e dai signori Francesco Botto, Marco Carloni, Mariano Cerro, Aldo Di Tommaso, Giampiero Mariotto, Giorgio Pasetti e Amedeo Pollak;

**ASSOCIAZIONE GRAFICA - CNA Liguria** rappresentata da Marco Merli;

**ASSOCIAZIONE FOTOGRAFI PROFESSIONISTI (SIAF-CNA) Liguria** rappresentata da Rossella Murgia;

con l'assistenza della **CNA Ligure** rappresentata dal Presidente Regionale Stelvio Berruti assistito dal segretario regionale Nicola Caprioni e dai signori Francesco Leonetti e Domenico Mascher;

e

la **FILIS-CGIL della Liguria** rappresentata da I. Biancalana;

la **FIS-CISL della Liguria** rappresentata da A. Piazza;

la **UILSIC-UIL della Liguria** rappresentata da S. Profumo;

e' stata stipulata la presente ipotesi di Accordo Collettivo Integrativo Regionale di Lavoro per il personale dipendente dalle imprese artigiane della Regione Liguria avente i requisiti richiesti dalla L. 443/85 operanti nei settori grafico ed editoriale; serigrafico; cartotecnico e cartaio; eliografico, copisteria ed affini; produzione di astucci pieghevoli e imballaggi flessibili e stampati; grafica pubblicitaria, computer grafica, studi di service e progettazione tecnico-grafica; studi fotografici, videofotografici ed affini.

## **Premessa**

Il presente Accordo da' attuazione a quanto previsto dal CCNL di categoria 30 settembre 1993, all'art. 4, nonché' agli Accordi Interconfederali Nazionali e Regionali.

A conferma di quanto stabilito dal CCNL, viene concordato che quanto definito a livello regionale esclude qualunque altro livello di trattativa territoriale, salvo espliciti rinvii stabiliti dalle medesime parti regionali contraenti.

**L'Accordo trova decorrenza dalla data del 1 luglio 1995 al 30 giugno 1999.**

## **1. Relazioni sindacali**

A conferma ed in applicazione dell'art. 2 e seguenti, parte prima del CCNL richiamato, le parti intendono instaurare tra loro relazioni finalizzate a rendere di concreta attuazione iniziative nell'ambito di quanto in esso indicato.

Quanto precede riguarderà in particolare la definizione di interventi mirati ad assicurare operatività ai programmi di sviluppo e qualificazione delle imprese artigiane del settore, da predisporre da parte della Regione Liguria e dagli Enti locali e, in tale contesto, allo sviluppo dell'occupazione e del mercato del lavoro.

Troveranno altresì definizione iniziative tese a conformare la formazione professionale alle esigenze delle imprese artigiane del settore ed a sviluppare in parallelo la professionalità dei lavoratori con specifici programmi finalizzati, utilizzando anche istituti o strumenti previsti dal CCNL e dagli Accordi Interconfederali Regionali.

Le parti attribuiscono inoltre particolare rilievo ai problemi dell'ambiente e della sicurezza, ed a quelli dello smaltimento dei rifiuti (qualità, quantità, modalità), nell'ambito della strumentazione bilaterale esistente.

### **1A - Osservatorio Regionale di categoria**

Nel quadro della riorganizzazione degli osservatori esistenti da parte della Regione Liguria, che prevede la realizzazione di uno specifico osservatorio per l'artigianato all'interno della CRA, le parti si attiveranno al fine di ottenere dati disaggregati per il settore grafico, possibilmente già elaborati.

dell'Osservatorio.

La commissione regionale di categoria di cui al successivo punto 1C avrà i compiti previsti dall'art. 2 del CCNL.

Le parti si impegnano ad intervenire congiuntamente presso le CCIAA e l'INPS al fine di fruire dei dati utili alle finalità proprie

### **1B - Relazioni sindacali territoriali**

Nell'ambito delle sedi individuate dagli Accordi Interconfederali Nazionali e Regionali, le parti concordano di attivare relazioni sindacali territoriali di categoria a livello di bacino, finalizzate a realizzare momenti di confronto e di consultazione nelle materie di seguito elencate, tramite la costituzione di una Commissione Paritetica di bacino, composta fino ad un massimo di 12 componenti:

- a) informazione e promozione dei servizi dell'Ente Bilaterale nei confronti delle imprese e dei lavoratori;
- b) verifica e individuazione delle esigenze locali per la predisposizione di progetti formativi da parte delle strutture categoriali regionali;
- c) esperire proposte congiunte alla Commissione Regionale di Categoria su potenziali iniziative da realizzarsi a tale livello;
- d) prevenire e risolvere, ai sensi dell'art. 8 del CCNL, possibili difficoltà di applicazione di contratti collettivi e di norme di legge e per favorire soluzioni conciliative di eventuali contrasti tra datori di lavoro e lavoratori.
- e) favorire l'effettiva erogazione di servizi alle imprese ed ai lavoratori la cui utilità risultasse segnalata in forma comune.

### **1C - Costituzione Commissione Regionale di Categoria**

Al fine di garantire la realizzazione degli intendimenti sottoscritti nel presente Contratto Regionale, le parti ritengono opportuno costituire una Commissione Regionale di Categoria, composta pariteticamente da 12 componenti, che si riunirà su richiesta di una delle parti stesse.

La Commissione Regionale di categoria in particolare studierà e attuerà iniziative di interesse comune e intese per incrementare lo sviluppo e le informazioni del settore.

## **Formazione e professionalità**

Le parti concordano nell'attribuire all'Ente Bilaterale, previsto dall'Accordo Interconfederale Regionale del 29.10.1993, la promozione delle aggiornate metodologie per una formazione professionale degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro conforme alle moderne esigenze del mercato.

In base al disposto dell'art. 9 della L. 236/93, le parti convengono di favorire l'iniziale inserimento nel mondo del lavoro tramite gli stages previsti in detta normativa, secondo i percorsi stabiliti nella convenzione nazionale.

Le OO.AA. e le OO.SS. firmatarie si impegnano ad operare nei confronti dell'Ente Regione e delle istituzioni per il reperimento delle risorse necessarie al funzionamento di corsi, in rapporto alle aree professionali omogenee con particolare riferimento all'innovazione tecnologica, alla qualità ed alla regolamentazione tecnica delle lavorazioni.

## **Lavoro supplementare nel part-time**

Fermi restando gli artt. 20 e 22 del CCNL e nel rispetto della L. 863/84, per i lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo parziale prevede una prestazione pari a 40 ore settimanali (part-time ciclico) l'orario di lavoro eccedente quello concordato sarà contenuto nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e di 8 ore settimanali e verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella dei lavoratori a tempo pieno.

Per i lavoratori a tempo ridotto la cui prestazione è inferiore alle 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l'orario concordato è consentito, nel rispetto del limite individuale annuo, fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e per una quantità mensile non superiore al 50 per cento della normale prestazione mensile. Tale lavoro sarà compensato con una maggiorazione del 10 per cento. Di norma la somma dell'orario concordato e l'eventuale lavoro supplementare non può eccedere le 8 ore giornaliere. Nei casi eccezionali in cui l'orario supera le 8 ore giornaliere, verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella dei lavoratori a tempo pieno.

## **Contratto a tempo determinato**

Ai sensi dell'art. 23 co. 1 della L. 56/87 e della L. 230/62, ferme restando le ipotesi e i limiti numerici individuati nel CCNL all'art. 21 e nell'A.I. regionale 23.7.91, le parti concordano sulla possibilità di assumere lavoratori con contratto a termine, anche nei casi di seguito elencati:

- quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo;
- per l'esecuzione di particolari commesse che, per la specificità del prodotto ovvero delle lavorazioni, richiedono l'impegno di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
- quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti per ferie (esclusi i casi di chiusura dell'unità produttiva) oppure in aspettativa;
- quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti per ragioni che non danno diritto al mantenimento del posto di lavoro.

Le imprese che intendono avvalersi del presente provvedimento presenteranno domanda all'apposita Commissione paritetica di bacino, per il tramite delle OO.AA. firmatarie del presente accordo.

## **Apprendistato: nuove figure professionali**

A seguito di quanto indicato nell'art. 31 ultimo comma del CCNL, le parti concordano nell'inserire le seguenti figure professionali all'interno dei rispettivi gruppi di apprendistato:

1° Gruppo: Operatore su sistemi integrati.

Le parti demandano alla Commissione Regionale di cui al punto 1C del presente contratto il compito di individuare ulteriori figure professionali da inserire all'interno dei rispettivi gruppi di apprendistato.

### **Previdenza complementare**

A seguito di novità legislative e di Accordi Nazionali intervenuti nel corso della vigenza del presente CCRIL, le parti si incontreranno, nell'ambito della Commissione Regionale di Categoria, al fine di verificare le possibili forme di armonizzazione per il territorio ligure.

### **Fondo regionale di categoria**

Al fine di continuare a garantire una Formazione Professionale adeguatamente qualificata per le imprese e i lavoratori del settore, le parti convengono di istituire un Fondo Regionale (FARG) (bozza di statuto allegata), sul quale le imprese artigiane di cui al presente accordo della Liguria dovranno versare la cifra semestrale di L. 60.000 a dipendente. La prima quota sarà versata entro il 31.12.1995, secondo modalità decise dalle parti. Le successive entro il 30.06.1996, 31.12.1996, 30.06.1997, 31.12.1997, 30.06.1998, 31.12.1998, 30.06.1999; salvo modifiche concordate tra i soci fondatori del Fondo.

### **Inscindibilità delle disposizioni del contratto**

Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili fra loro e non ne è ammessa, pertanto, la parziale applicazione.

### **Esclusività di stampa**

Il presente contratto, conforme all'originale, è edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti. È vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione delle parti firmatarie.

Con la sottoscrizione del presente Accordo, trovano completa definizione e superamento le richieste presentate dalle Organizzazioni Sindacali FILIS-CGIL, FIS-CISL E UILSIC-UIL della Liguria con lettera del 27.03.1995 a firma dei rispettivi segretari responsabili.

Letto, confermato e sottoscritto.